

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTI
Prot. 2203 Data 27.7.2015
Tit. 6 cl. 10 Fasc. 303
ARRIVO

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 249 - 19308/2015

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI TORINO - VARIANTE URBANISTICA N. 303 AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 16/BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Torino:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 3-45091 del 21/04/1995, modificato con la Variante Strutturale n. 38, approvata con D.G.R. n. 21-2495 del 03/04/2006 e con la Variante Strutturale n. 100 di adeguamento al P.A.I., approvata con D.G.R. n. 21-9903 del 27/10/2008;
- ha altresì modificato il suddetto Piano attraverso numerose varianti (sia parziali, sia connesse ad accordi di programma);
- ha adottato, con la Deliberazione di C.C. n. 130 del 29 settembre 2008 il Documento Programmatico della Variante Strutturale n. 151 al P.R.G. per la "*Revisione attività ammesse e relative modalità di attuazione nelle aree per insediamenti produttivi ricomprese nelle aree normative IN, M2, MP*", ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ha adottato, con Deliberazione di C.C. n. 17 del 14/02/2011, il Progetto preliminare della Variante Strutturale n. 200 al P.R.G. per la "*Linea 2 Metropolitana e Quadrante Nord-Est di Torino*", ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ha adottato, con Deliberazione di C.C. n. 8 del 30/01/2012, il Documento Programmatico della Variante Strutturale n. 230 al P.R.G. per "*L'adeguamento del P.R.G. al D.Lgs. 334/1999 e alla Variante al PTC in materia di Aziende a Rischio di Incidente Rilevante*", ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ha trasmesso in data 09/04/2015 la Variante urbanistica n. 303 al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 16/bis della L.R. 56/77 e s.m.i.) adottata con deliberazione C.C. n. 145 del 15/12/2014 finalizzata alla valorizzazione di tre immobili di proprietà comunale; (*pratica V16B_003/2015*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 864.671 ab. al 2001 e 872.367 ab. al 2011;
- trend demografico: ha subito un calo superiore al 25% negli ultimi 30 anni (1.167.968 ab. al 1971, 1.117.109 ab. al 1981, 962.507 ab. al 1991), cui è seguito nell'ultimo decennio un lieve incremento;



Città metropolitana di Torino

- superficie: 13.001 ettari, dei quali 10.335 ettari in zona pianeggiante e 2.666 ettari in area collinare; la conformazione fisico-morfologica evidenzia 9.800 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il 75% del territorio comunale), 1.939 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 25° e 1.262 ettari con pendenze superiori ai 25°; la "Capacità d'uso dei suoli" indica che 1.450 ettari appartengono alla *Classe I^* (di cui ha 1.109 a destinazione diversa da quella agricola) e 8.683 ettari alla *Classe II^* (di cui ha 6.675 a destinazione diversa da quella agricola); è altresì caratterizzato dalla presenza di 1.313 ettari di aree boscate (pari a circa il 10% del territorio comunale); è inoltre interessato da 354 ettari coltivati a "*Vigneti, frutteti e noccioleti*";
- è compreso nell'Ambito 1 di approfondimento sovracomunale della "*Area Metropolitana Torinese - Nord-Est*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- tra le polarità e gerarchie territoriali, individuati dal PTC2, è *Capitale regionale* (art. 19 N.d.A.);
- il suo centro storico è classificato dal PTC2 come *Centro di tipo A, di grande rilevanza*;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A.);
- idrologia: il suo territorio è attraversato dal fiume Po e dagli affluenti di sinistra, Sangone, Dora Riparia e Stura di Lanzo;
- assetto naturalistico e paesaggistico:
 - le porzioni del suo territorio poste a ridosso dei suddetti corsi d'acqua, con esclusione del Torrente Dora, sono interessate dal Piano d'Area del Po;
 - la collina torinese, i viali storici alberati, le sponde del Po e il suo centro storico sono vincolati da specifici provvedimenti considerati dal PPR adottato e tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/04;
- infrastrutture per la mobilità:
 - è un importante crocevia autostradale e ferroviario;
 - è interessato dal sistema infrastrutturale e dall'Area Speciale di Corso Marche;
 - attraverso la tangenziale è collegato con le principali direttrici autostradali del nord Italia e della Francia meridionale (To-Aosta-Monte Bianco-Francia, To-Milano-Venezia, To-Piacenza-Brescia, To-Genova, To-Savona e To-Traforo del Frejus-Francia);
 - costituisce un importante nodo della rete ferroviaria tradizionale (di cui le più importanti linee sono: per Milano-Venezia-Trieste, per Alessandria e diramazioni per Genova e litoranea tirrenica e per Piacenza-Bologna e sud Italia, per Modane-Francia) e, in prospettiva, della rete A.V./A.C. europea (direttrice Lione-Torino-Milano-Venezia, parte del cosiddetto "corridoio n. 5", che avrà il compito di collegare - da Lisbona a Kiev - l'ovest e

l'est europei);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente con la Variante urbanistica n. 303, così come emergono dagli atti trasmessi;

rilevato che, nello specifico, la Variante n. 303 al P.R.G.C. vigente propone la valorizzazione dei seguenti immobili:

- a) immobile sito in via Paganini n. 30, della superficie fondiaria di mq 1.110, costituito da un edificio a due piani fuori terra, oltre al piano interrato; l'area su cui insiste l'immobile è destinata dal Piano vigente a "Servizi Pubblici, lettera "a" - Aree per attrezzature di interesse comune" (art. 21 L.R. 56/77). La Variante prevede di attribuire all'area la destinazione ad "Area per Servizi Privati SP, lettere "a" - Servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attività sanitarie, sportive, culturali", "b" - Fondazioni culturali" e "v" - Impianti e attrezzature sportive" (servizi oltre le dotazioni di legge); indice fondiario 1,35 mq/mq; SLP max mq 1.498;
- b) immobile sito in via Orbetello n. 113, della superficie fondiaria di mq 3.157, è parte dell'isolato compreso tra via Orbetello, via Reyceud, corso Grosseto e via Lulli; costituito dal terreno con soprastante fabbricato ad un piano fuori terra, già adibito a scuola, da tempo dismesso ed in stato di degrado; è destinato dal Piano vigente a "Servizi Pubblici lettera "a" - Aree per attrezzature di interesse comune"; la Variante prevede di attribuire all'area la destinazione ad "Area Normativa "MP" misto-produttiva" con prescrizioni particolari, consentendo le attività sportive ed i pubblici esercizi; indice fondiario 1,00 mq/mq; SLP max edificabile mq 3.157;
- c) immobile sito in strada del Nobile n. 14, della superficie fondiaria di mq 1.367, inserito in ambito collinare, costituito da un edificio a due piani fuori terra, con relativa area di pertinenza, da tempo inutilizzato; è per la maggior parte compreso all'interno della fascia di rispetto stradale; l'immobile riveste interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.; sotto il profilo idrogeomorfologico, l'area sulla quale insiste è in gran parte classificata nella classe III - sottoclasse IIIb3 (C), in misura minore nella classe IIIa. L'area è destinata dal Piano Regolatore Generale vigente ad "Aree per Servizi Pubblici lettera "t" - Aree per attrezzature ed impianti tecnologici" (Servizi Sociali ed Attrezzature di Interesse Generale oltre alle quantità minime di legge). La Variante prevede di attribuire all'area la destinazione a "Zona a verde privato con preesistenze edilizie (parte collinare a levante del fiume Po)"; indice fondiario 0,001 mq/mq;

preso atto che:

- il Consiglio Comunale di Torino, con deliberazione n. 104 del 30/09/2014, ha approvato il "Piano Dismissioni 2014", nel quale sono stati inseriti gli immobili considerati nella Variante in oggetto;
- come indicato nella deliberazione del C.C. 145 del 15/12/2014, le modifiche proposte con la Variante n. 303 al P.R.G.C. vigente sono coerenti con le condizioni di cui all'art. 16/bis comma 1 lettera a) e b) della L.R. 56/77 e s.m.i.;

- la Variante urbanistica in oggetto è stata sottoposta a Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell'art- 16/bis comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i, consultando i Soggetti con Competenze Ambientali;
- il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino con nota del 08/05/2015 prot. n. 069026/2015/LB8 ha espresso il proprio parere in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali sulla Verifica di assoggettabilità della Variante in oggetto ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la Direzione dell'Area Ambiente del Comune di Torino, sulla base dei parere ricevuti dai Soggetti con Competenze Ambientali, con provvedimento n. 118 in data 03/06/2015 ha escluso i contenuti della Variante urbanistica n. 303 dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, dichiarandone altresì la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica Comunale;

preso altresì atto che:

- è stata convocata una prima seduta di Conferenza dei Servizi ai sensi del comma 2 dell'art. 16/bis della L.R. 56/77 e s.m.i., secondo le procedure previste dall'art. 14 all'art. 14 quinquies della L. 241/90 e s.m.i., svoltasi in data 04 maggio 2015, dalla quale è emersa la necessità di integrare gli atti, con l'indicazione di alcuni approfondimenti, ai sensi della L.R. 56/77 e dell'art. 16 delle N.d.A. del PTC2, in merito alla rispettiva classificazione delle aree (dense, di transizione o libere) per gli immobili oggetto di Variante;
- gli atti della Variante in oggetto, comprensivi di elaborativi integrativi, sono stati pubblicati all'Albo Pretorio del Comune dal 06/06/2015 al 05/07/2015, anche ai fini della formulazione di osservazioni;
- è stata convocata una seconda seduta di Conferenza dei Servizi ai sensi del comma 2 dell'art. 16/bis della L.R. 56/77 e s.m.i., secondo le procedure previste dall'art. 14 all'art.14 quinquies della L. 241/90 e s.m.i., da svolgersi in data 14 luglio 2015, finalizzata all'esame delle osservazioni pervenute;

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 03/2015 e in particolare il comma 2 dell'art. 16/bis in cui è citato: "*L'ente competente alla gestione urbanistica trasmette la deliberazione di adozione della variante.....alla Regione, e alla città metropolitana,, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri,; provvede,, a convocare la conferenza di servizi nell'ottica della copianificazione,.....*";

dato atto che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi del 04/05/2015 rappresentata dall'Arch. Gianfranco Fiora, del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, espressamente delegato del Sindaco della Città Metropolitana di Torino con Decreto n. 3-549 del 19/01/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

rilevato che, nella seduta conclusiva di Conferenza dei Servizi svoltasi il 14 luglio 2015, si è preso atto che non sono pervenute osservazioni e che il rappresentante della Città Metropolitana ha formulato un parere positivo di compatibilità della Variante con il vigente PTC2, evidenziando altresì le seguenti osservazioni:

- a) gli immobili siti rispettivamente in Via Paganini n. 30 e Via Orbetello n. 113 sono posti in aree "dense" ai sensi dell'art. 16 delle N.d.A. del PTC2; i contenuti della Variante debbono rispettare le dotazioni di standard per servizi pubblici previste dalla legislazione vigente, quale "Prescrizione che esige attuazione" di cui all'art. 17 comma 3 delle N.d.A. del PTC2;
- b) l'immobile sito in Strada del Nobile è compreso nella zona collinare di cui al D.M. 11 novembre 1952 ed è sottoposto al regime di salvaguardia essendo considerato nel Piano Paesaggistico Regionale (pp. 300-301 del "Catalogo dei beni Paesaggistici del Piemonte"), adottato con D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 "Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i.";
- c) la classificazione idrogeomorfologica dell'immobile di Strada del Nobile n. 14 per la gran parte in classe III - sottoclasse IIIb3 (C) necessita di valutare il carico antropico derivante dalla nuova destinazione residenziale prevista dalla Variante, sulla base della D.G.R. 7 aprile 2014, n. 64-7417 (B.U.R. n. 17 del 24/04/2014); si rileva che occorre sopprimere ogni riferimento all'art. 31 della L.R. 56/77 (Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica) contenuto nell'Allegato B delle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione del P.R.G., per effetto delle modifiche introdotte alla L.R. 56/77 dall'art. 29 della L.R. 3/2015 in materia di semplificazione, che ha abrogato il citato art. 31;

alle succitate osservazioni è stato puntualmente controdedotto nella stessa Conferenza dei Servizi;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

richiamato il decreto n. 1-118/2015 del 09/01/2015, con cui il Consigliere metropolitano Alberto Avetta è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana;

Richiamato il decreto 132 – 15033 del 12.05.2015, con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Alberto Avetta, le deleghe delle funzioni amministrative;

visti gli articoli 16 e 48 dello Statuto metropolitano;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **che**, la proposta di Variante n. 303 al P.R.G.C. vigente del Comune di Torino relativa alla valorizzazione di immobili di proprietà comunale, adottata con deliberazione C.C. n. 145 del 15/12/2014, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 bis della L.R. 56/77 s.m.i., **non presenta incompatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento - PTC2**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;
2. **di dare atto che**, nella seduta conclusiva di Conferenza dei Servizi svoltasi il 14 luglio 2015, il rappresentante della Città Metropolitana ha formulato un parere positivo di compatibilità della Variante con il vigente PTC2, evidenziando altresì le seguenti osservazioni:
 - a) gli immobili siti rispettivamente in Via Paganini n. 30 e Via Orbetello n. 113 sono posti in aree "dense" ai sensi dell'art. 16 delle N.d.A. del PTC2; i contenuti della Variante debbono

- rispettare le dotazioni di standard per servizi pubblici previste dalla legislazione vigente, quale "Prescrizione che esige attuazione" di cui all'art. 17 comma 3 delle N.d.A. del PTC2;
- b) l'immobile sito in Strada del Nobile è compreso nella zona collinare di cui al D.M. 11 novembre 1952 ed è sottoposto al regime di salvaguardia essendo considerato nel Piano Paesaggistico Regionale (pp. 300-301 del "Catalogo dei beni Paesaggistici del Piemonte"), adottato con D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 "Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i.";
- c) la classificazione idrogeomorfologica dell'immobile di Strada del Nobile n. 14 per la gran parte in classe III - sottoclasse IIIb3 (C) necessita di valutare il carico antropico derivante dalla nuova destinazione residenziale prevista dalla Variante, sulla base della D.G.R. 7 aprile 2014, n. 64-7417 (B.U.R. n. 17 del 24/04/2014); si rileva che occorre sopprimere ogni riferimento all'art. 31 della L.R. 56/77 (Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica) contenuto nell'Allegato B delle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione del P.R.G., per effetto delle modifiche introdotte alla L.R. 56/77 dall'art. 29 della L.R. 3/2015 in materia di semplificazione, che ha abrogato il citato art. 31;
- alle succitate osservazioni è stato puntualmente controdedotto nella stessa Conferenza dei Servizi;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Torino e alla Regione Piemonte per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 24/07/2015

Il Vicesindaco della Città Metropolitana
(Alberto Avetta)